

Roma, 03.03.2015

Protocollo: 21201/RU

Alla Direzione Interregionale delle dogane per
la Toscana, la Sardegna e l'Umbria
Firenze

Rif.: a nota prot.n.

e, p.c:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale.

Loro Sedi

OGGETTO: Ritardato pagamento conti di debito – Rateizzazione.

In relazione alla richiesta di codesta Direzione di una valutazione a livello centrale riguardo ad istanze, presentate da alcune case di spedizione, di rateazione del pagamento degli importi dovuti alla scadenza dei conti di debito in quanto, in considerazione dell'attuale stato di crisi economica, non sono in grado di adempiere al pagamento delle somme alla prescritta scadenza, si rappresenta che, valutata la normativa vigente e considerata la particolare congiuntura economica, non risultano, a parere della scrivente, motivi ostativi all'accoglimento delle suddette istanze.

In merito alla concreta fattibilità della procedura in questione, si evidenzia quanto segue:

- il mantenimento operativo del medesimo conto di debito non può essere concesso per problemi tecnici di gestione delle attività di quietanzamento. L'operatore può comunque chiedere l'apertura di un nuovo conto la cui autorizzazione (e valutazione della consistenza) è rimessa al Capo Area gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane competente. Il conto non saldato, per il quale si chiede la rateazione, deve essere posto in stato di sospensione in quanto questa condizione permette da un lato di non addebitare nuove operazioni sul conto e dall'altro il quietanzamento delle A93 che di volta in volta vengono saldate con il pagamento rateale;

- deve essere acquisita idonea garanzia a copertura della procedura di rateazione dell'intero importo; successivamente alla sua acquisizione la garanzia - non escussa – sul conto di debito sospeso deve essere svincolata con collegamento a quella acquisita per la rateazione;
- il provvedimento di rateazione, che sarebbe opportuno non superasse le 60 rate, deve essere disposto dal Direttore dell'Ufficio e deve comprendere:
 - gli interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte a decorrere dalla data di scadenza del conto periodico differito fino alla data di concessione della rateazione;
 - gli interessi di credito conseguenti alla rateazione stessa (articolo 229 CDC);
 - le sanzioni, da calcolare prendendo a riferimento come dies a quo la citata data di scadenza del conto di debito e come dies ad quem la data del provvedimento di rateazione¹.
- la rateazione può riguardare tutto l'importo dovuto e non pagato comprese le risorse proprie tradizionali; le stesse sono infatti già state versate all'erario della UE all'atto dell'accertamento.

Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione delle rate, si evidenzia che l'importo corrisposto deve essere imputato prima al capitale poi agli interessi e infine alle sanzioni.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità vigenti al momento della sua effettuazione.

Si resta in attesa di conoscere le azioni intraprese e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Direttore centrale ad interim

Dr.ssa Maria Grazia Artibani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93

¹ Eventuali diverse modalità di calcolo saranno comunicate a seguito di un programmato confronto con l'Avvocatura generale dello Stato.